

N. 1334/16 R.G. TRIBUNALE DI MODENA

N. 9958/14 R.G. NOTIZIE DI REATO

N. 7530/15 R.G. GIP

N. \_\_\_\_\_ R.G. IMP. MOD. 7 BIS TRIB. MOD.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MODENA  
PRIMA SEZIONE PENALE  
RITO MONOCRATICO

Il Giudice, Dott. LUIGI TIRONE

Sentenza n° 1214

Data sentenza 12 settembre 2017

Data deposito 13/9/17

Data irrevocabilità \_\_\_\_\_

Inviato estratto alla Procura per esecuzione

e in data \_\_\_\_\_

Estratto ex art. 160 T.U.L.P.S.

in data \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_ Registro recupero  
crediti

Redatta scheda per il Casellario

in data \_\_\_\_\_

Alla pubblica udienza del 12 settembre 2017 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

Nel processo penale

contro

\_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_  
(MO), libero, assente.

\_\_\_\_\_, residenza in via \_\_\_\_\_

**IMPUTATO**

Del reato p. e p. dall'art. 186 co. 2 lett.c-2° bis e 2° sexies -D.lvo 285/92 e successive modifiche. Per aver guidato il veicolo Audi A4 Avant tg. in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche essendo stato accertato. dalla P.G. operante un tasso alcolemico pari a 2,62 gli e 2,53 gli rispettivamente nella prima e seconda prova; con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale e l'ulteriore aggravante di aver commesso il reato dopo le ore 22.00 e prima delle ore 07.00 In Spilamberto il 9.12.20 14 alle ore 4.02

Con l'intervento del Pubblico Ministero Soro (VPO) Fabrizio

degli Avvocati:

**Avv. Bazzani Fabio**, difensore di Fiducia di

All'udienza del 12 settembre 2017 le parti hanno così concluso:

PM:

Nei confronti di :  
mesi 10 di arresto euro 8.000,00 di ammenda confisca del mezzo e revoca della patente

**L'Avv. Bazzani Fabio** difensore di  
assoluzione :

IL GIUDICE

Udita la discussione finale;  
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:

## MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna nr. 1710/15 emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari il 02.11.2015, con decreto ritualmente notificato l'odierno imputato \_\_\_\_\_ veniva citato a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere del reato a lui ascritto in epigrafe.

All'udienza del 20 settembre 2016, stante la mancata comparizione dell'imputato, regolarmente citato e non comparso senza addurre prova di legittimo impedimento, alla luce del verbale di identificazione in atti dal quale è possibile desumere la conoscenza del procedimento da parte del \_\_\_\_\_ il Tribunale dichiarava procedersi in assenza dello stesso ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p. ed ammetteva le richieste istruttorie avanzate dalle parti.

All'udienza del 6 dicembre 2016, acquisiti col consenso delle parti ai sensi dell'art. 493, comma III, c.p.p. l'annotazione di servizio redatta dai militari della Tenenza di Castelfranco Emilia il 10 dicembre 2014, il verbale di accertamenti urgenti sulla persona datato 09.12.2014 ed allegati scontrini dell'alcoltest, venivano ascoltate le deposizioni testimoniali dei consulenti di difesa Mazzacori Chiara e Marcon Giorgio, con revoca dei testi di accusa.

Alle successive udienze del 21 marzo 2017 e 6 giugno 2017 il processo non si celebrava a causa dell'adesione del difensore dell'imputato all'astensione proclamata per quelle date dall'Unione Camere Penali a livello nazionale.

All'udienza del 12 settembre 2017, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli atti acquisiti, le parti formulavano le conclusioni di cui in epigrafe ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, pubblicava la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo, e riservava nei termini di legge il deposito della motivazione.

Osserva il Giudice che alla luce dell'espletata istruttoria non è stata provata al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità di \_\_\_\_\_ relativamente all'ipotesi contravvenzionale a lui ascritta in rubrica.

Invero, dall'annotazione di servizio redatta dai militari della Tenenza di Castelfranco Emilia il 10 dicembre 2014, dal verbale di accertamenti

*L. F.*

urgenti sulla persona datato 09.12.2014 ed allegati scontrini dell'alcoltest emerge quanto segue:

Cappa

- in data 9.12.2014 militari della Tenenza di Castelfranco Emilia venivano inviati dalla centrale operativa in località Ponte Guerro, e precisamente in via Modenese all'altezza del civico 1726, in quanto era stato segnalato un sinistro che aveva coinvolto due vetture;
- le auto, che al momento dell'arrivo dei militari occupavano ancora la sede stradale, presentavano ingenti danni e nello specifico erano una AUDI A4 Avant, targata \_\_\_\_\_, condotta e intestata a \_\_\_\_\_ e una Peugeot 206 Plus, targata \_\_\_\_\_, condotta da \_\_\_\_\_;
- la sig.ra \_\_\_\_\_ presentava numerose ferite, tanto che veniva accompagnata dall'autoambulanza in ospedale;
- sulla base delle verifiche svolte sul posto i militari stabilivano le cause dell'incidente; dai rilievi sul manto stradale e dalla posizione delle autovetture successiva al sinistro, si accertava che le due auto erano entrati in collisione su un tratto curvilineo davanti al civico 1748, in quanto l'Audi A4 aveva impegnato senza apparente ragione la corsia opposta al suo senso di marcia, determinando uno scontro frontale; le condizioni meteo al momento dell'incidente erano buone, le condizioni del traffico normali e non erano presenti sul manto stradale segni di frenata evidenti;
- atteso che il Corni presentava una sintomatologia tale da far pensare ad uno stato di alterazione dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, dopo essere stato avvisato della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia, veniva sottoposto al test dell'etilometro con esito positivo, che faceva registrare alla prima prova effettuata alle ore 3.52 un tasso alcolico pari a 2,62 g/l e alla seconda prova effettuata alle ore 4.02 un tasso alcolico pari a 2,53 g/l (sono stati acquisiti in atti i relativi scontrini).

Se queste sono le risultanze istruttorie che fondano l'ipotesi accusatoria, si evidenzia che durante il dibattimento la difesa ha offerto diverse prove a discarico che pongono un serio dubbio sullo stato di alterazione alcolica dell'imputato al momento del sinistro che lo ha visto coinvolto, mentre si trovava il 9.12.2014 alla guida della sua autovettura AUDI A4 Avant, targata \_\_\_\_\_.

L. 1.

Invero, il teste a difesa, la dott.ssa **Mazzacori Chiara**, medico legale libero professionista, sulle base delle risultanze acquisite ha evidenziato che l'imputato è stato sottoposto al test dell'etilometro alle ore 3.52, ossia a quasi due ore e trenta minuti dall'ora dell'incidente; la teste ha sottolineato che, mentre nella prima prova aveva un'alcoemia pari a 2,62 g/l, nella seconda prova, avvenuta alle ore 4.02, l'alcoemia risultava in fase decrescente e nello specifico 2,53 g/l; da ciò aveva desunto che il valore dell'alcool risultante dalla prima prova rappresentava il picco massimo dell'assorbimento intestinale.

La teste **Mazzacori** sulla base della curva di accrescimento ha ipotizzato che il valore dell'alcool presente nel corpo dell'imputato alle ore 1.20 - ora del sinistro - potesse essere approssimativamente pari a 1.30 g/l (considerando la crescita di 0.10 g/l ogni 15 minuti); tale valore non sarebbe comunque reale, ma solo indicativo, dal momento che comunque al come prescritto per buona prassi, non era stata richiesto di risciacquare la bocca prima di sottoporsi al test dell'etilometro, così determinando dei valori più alti di tasso alcolico di quelli reali.

Se le dichiarazioni del consulente **Mazzacori** pongono dei seri dubbi sull'esattezza dei valori alcolici riscontrati durante le prove dell'etilometro ed effettuati a distanza di circa due ore e mezzo dall'incidente, si osserva che il prosieguo dell'istruttoria ha evidenziato la totale inaffidabilità dell'apparecchio utilizzato dagli agenti di P.G. per accertare il tasso alcolico dell'imputato.

Non sfugge al Tribunale come l'accertamento operato tramite il test dell'etilometro possa di per sé stesso assurgere al rango di piena prova dello stato di alterazione. La S.C. (**Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011**) ha chiarito come "*In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio*". (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 379 Reg. exec. Cod. strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite), dunque negando rilevanza a generiche deduzioni di possibile malfunzionamento.

Osserva però il Tribunale che, nel caso in questione, sono emerse circostanze che fanno dubitare del corretto funzionamento dell'apparecchiatura dell'etilometro.

Invero, in giudizio il consulente tecnico di difesa, Marcon Giorgio, ha dichiarato:

- di aver acquisito, su incarico della difesa, il libretto metrologico relativo all'apparecchiatura alcooltest utilizzata dai militari la notte del 9.12.2014;
- il libretto metrologico, come il libretto di ogni macchinario, deve indicare come un diario tutti gli avvenimenti che riguardano tale strumento, ed in particolare, conformemente al Decreto nr. 196/1990 le verifiche primarie e secondarie di corretto funzionamento operate sull'apparecchio;
- con specifico riferimento all'apparecchio utilizzato la notte del 9.12.2014, emerge che lo stesso è stato sottoposto ad una verifica primitiva il 12 luglio 2001; la verifica primitiva consiste in 70 prove attestanti il corretto funzionamento della macchina ed effettuate da un organo apposito denominato CSPAD;
- ai sensi del Decreto Ministeriale nr. 196/1990 le successive verifiche devono avvenire con cadenza annuale; in caso di omessa annuale verifica secondaria del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, la stessa deve essere sottoposta a nuova verifica primitiva;
- dall'esame del libretto metrologico si evince che è stata omessa la verifica annuale del macchinario nel 2002 e che la prima verifica successiva a quella primitiva era avvenuta il 29 giugno 2003;
- il 26 gennaio 2004 il macchinario era stato sottoposto a riparazione, ma le ragioni del guasto non erano rappresentate sul libretto, contravvenendo le circolari ministeriali; l'apparecchio successivamente alla riparazione non era stato sottoposto a nuova verifica primitiva;
- nel 2005 il corretto funzionamento dell'apparecchio non era stato verificato e nel 2006 risulta che il macchinario non era correttamente funzionante;

27

- in molte verifiche effettuate con sensibile ritardo manca il timbro o il nome dell'incaricato al controllo sul corretto funzionamento del macchinario;
- dall'esame del libretto metrologico si evidenzia oltretutto che la revisione effettuata il 23 giugno 2014 risulta sottoscritta da firma palesemente non genuina;
- lo strumento risulta oltretutto mancante di certificazione CE e dell'omologazione del software;
- in conclusione le risultanze dell'apparecchio utilizzato per sottoporre all'esame alcool-test la notte del 9 dicembre 2014 risultavano del tutto inaffidabili, essendoci precise e plurime ragioni per dubitare del corretto funzionamento del macchinario non sottoposto alle verifiche primitive e secondarie previste dal Decreto Ministeriale nr. 196/1990.

Tanto premesso, è convincimento del Tribunale che alla luce dell'espletata istruttoria non sia stata raggiunta la prova circa l'effettivo stato di alterazione alcoolica dello , non potendosi fondare una responsabilità penale sulla base delle risultanze del solo test dell'etilometro, in presenza di seri dubbi sul suo corretto espletamento ed in assenza di ulteriori elementi esterni sui quali ancorare lo stato di ebbrezza.

I militari hanno riferito genericamente nell'annotazione di servizio e nel verbale di accertamenti urgenti che l'imputato presentava una sintomatologia tale da far pensare ad uno stato di alterazione dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, senza specificare quali sintomi avevano riscontrato, verosimilmente spiegabili comunque anche per lo shock dovuto al sinistro semifrontale in cui era rimasto coinvolto.

L'esame dell'etilometro è avvenuto a distanza di circa due ore e trenta minuti dall'incidente e con un'apparecchiatura non sottoposta alle periodiche verifiche circa il suo corretto funzionamento.

Pertanto, seppur con formula dubitativa, deve addivenirsi ad una pronuncia di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste, non risultando provato che il 9.12.2014 si sia posto alla guida della sua autovettura Audi A4 Avant, in stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcool sopra la soglia di rilevanza penale.



P.Q.M.

Visto l'art. 530, comma II c.p.p.


ASSOLVE

dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Modena, 12.09.2017

Il Giudice

Dot. Luigi Tirone



DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA  
IL 13/09/17

CANCELLIERE  


Bazzani Fabbro